

Causa Albertani c. Italia - Prima sezione – sentenza 4 giugno 2026 (ricorso n. 15994/20)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Detenuta affetta da gravi disturbi psichiatrici – Compatibilità con il regime di detenzione solo a condizione di adeguato sostegno psicoterapeutico – Mancanza di tale sostegno - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.

Trasferimento dall'OPG al carcere in assenza di un'esplicita base legale – Violazione dell'art. 5, comma 1, CEDU – Sussiste.

Controllo giurisdizionale sulla legalità della detenzione – Mancanza nel caso concreto - Violazione dell'art. 5, comma 4, CEDU - Sussiste.

Viola il divieto di trattamenti inumani o degradanti – sancito nell'art. 3 CEDU – la perdurante sottoposizione a regime detentivo di un soggetto affetto da gravi patologie psichiche debilitanti, in mancanza di adeguato sostegno psicoterapeutico.

Viola l'art. 5, comma 1, CEDU il trasferimento e il mantenimento in carcere di un detenuto ancora sottoposto al regime previsto per le persone affette da disturbi psichici incompatibili con la detenzione carceraria.

Viola l'art. 5, comma 1, CEDU l'assenza di un rimedio effettivo che consenta al detenuto di ottenere da un giudice il controllo sulla legalità della propria detenzione in carcere.

Fatto. La ricorrente era stata arrestata nel 2009 e accusata di diversi reati commessi ai danni dei propri familiari, tra cui l'omicidio della sorella e il tentato omicidio della madre. All'esito di un giudizio abbreviato, nel 2011 era stata condannata a venti anni di reclusione, essendole stata riconosciuta una parziale incapacità di intendere e di volere, con diagnosi di disturbo dissociativo dell'identità e accertamento della pericolosità sociale. Il giudice aveva inoltre disposto il suo ricovero, per un periodo iniziale di tre anni, in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), affinché potesse intraprendere immediatamente un percorso terapeutico (v. nn. 5-8 della sentenza).

Nel 2014, il magistrato di sorveglianza di Mantova aveva rilevato un miglioramento delle sue condizioni e una diminuzione della pericolosità sociale. Aveva tuttavia ritenuto che, in considerazione dei sintomi depressivi e dell'elevato rischio di autolesionismo, il suo stato psichico fosse ancora incompatibile con l'immediato trasferimento in carcere. Ne aveva pertanto disposto la permanenza nell'OPG, ai sensi dell'art. 148 c.p.

Nel frattempo, la riforma degli OPG ne aveva previsto la chiusura e la sostituzione con le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Poiché queste ultime erano destinate esclusivamente all'esecuzione delle misure di sicurezza e non anche ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 148 c.p., l'amministrazione penitenziaria aveva disposto il trasferimento della ricorrente nel carcere milanese di San Vittore, avvenuto il 22 maggio 2015, nonostante il parere contrario della psichiatra dell'OPG.

In carcere, la Albertani aveva ricevuto una terapia farmacologica ed era stata seguita da psichiatri e psicologi. Le relazioni mediche avevano tuttavia ripetutamente evidenziato che la psicoterapia era essenziale e non poteva essere adeguatamente svolta in ambiente penitenziario. Le sue richieste di sostituzione della detenzione con una misura più adeguata erano state respinte nel 2015 e nel 2016, sul presupposto che le norme allora invocate riguardassero le infermità fisiche e non quelle psichiche. Un ulteriore ricorso, presentato nel 2017 per denunciare l'incompatibilità della permanenza in carcere con il regime dell'art. 148 c.p., era stato archiviato.

Diritto. Con riferimento all'art. 3 CEDU, la Corte prende atto che la patologia psichiatrica della ricorrente - di per sé, non incompatibile in via assoluta con la detenzione in carcere – rendeva comunque la detenuta particolarmente vulnerabile e imponeva alle autorità di assicurarle cure adeguate. Sebbene la Albertani avesse ricevuto assistenza psichiatrica, psicologica e farmacologica, almeno fino al 2018 non le era stato garantito il percorso psicoterapeutico ritenuto necessario dagli stessi sanitari. La Corte ritiene pertanto che l'insufficienza delle cure psicoterapeutiche abbia superato la soglia di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU (v. nn. 83-84).

La violazione è stata però accertata soltanto per il periodo anteriore al 24 aprile 2019. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2019 pubblicata proprio quel giorno, la ricorrente avrebbe, infatti, potuto chiedere la detenzione domiciliare anche in ragione di una grave infermità psichica. Non avendo esperito tale rimedio, la doglianza relativa al periodo successivo è stata dichiarata irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Quanto alla violazione dell'art. 5, comma 1, la Corte rileva che il trasferimento in carcere non aveva costituito una semplice modifica delle condizioni detentive, ma il passaggio da un ospedale psichiatrico a un istituto penitenziario, con rilevanti conseguenze sul trattamento della ricorrente. Tale trasferimento era stato disposto dall'amministrazione penitenziaria nonostante l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 2014, mai revocata, che aveva ritenuto le condizioni psichiche della Albertani incompatibili con la detenzione in carcere e ne aveva disposto il ricovero ai sensi dell'art. 148 c.p.

La Corte accerta infine la violazione dell'art. 5, comma 4, CEDU, poiché la ricorrente non disponeva di un rimedio effettivo mediante il quale far esaminare la legittimità della propria detenzione in carcere. La Prima sezione in composizione plenaria condanna l'Italia a risarcire il danno morale per 15 mila euro e a rifondere alla ricorrente 10 mila euro per le spese.